

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 30 luglio 2024 - n. 11701

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia. Intervento SRD03 «Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e ss.mm.ii;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e ss.mm.ii;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC e ss.mm.ii;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 e ss.mm.ii;
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e ss.mm.ii;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e ss.mm.ii;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e ss.mm.ii;

Visti

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 93348 del 26 febbraio 2024.
 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Visti

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2023) 6990 final del 23 ottobre 2023 e in particolare l'intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole»;
- la delibera di giunta regionale n. 7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del complemento per lo sviluppo

rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, così come da ultimo modificato con delibera di Giunta regionale n. 2250 del 22 aprile 2024, e in particolare l'intervento SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole;

 l'approvazione da parte del Comitato di monitoraggio regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, in data 20 giugno 2024, dei criteri di selezione dell'Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole;

Preso atto che:

- ai sensi dell'Art. 86, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/2115, le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata al PSP sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione ovvero dalla data di notifica della modifica di cui all'art.119, comma 9, del Reg. stesso;
- ai sensi dell'Art. 119, comma 9, del Regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono in qualsiasi momento apportare e applicare modifiche ad elementi dei loro piani strategici della PAC che non portino modifiche ai target finali e provvedono a notificarle alla Commissione prima di applicarle;

Considerato che:

- in data 22 novembre 2023 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato alcune modifiche alle schede degli Interventi del CSR, alcune delle quali risultano avere impatti sul PSP e dovranno pertanto essere approvate dalla Commissione europea;
- in data 15 marzo 2024 il MASAF ha notificato alla Commissione europea una proposta di emendamento (E2) al PSP 2023-2027, in fase di approvazione, che recepisce, tra l'altro, le modifiche notificate in data 16 agosto 2023 (N3), 18 dicembre 2023 (N4) e 26 gennaio 2024 (N5) dal MASAF tra le quali vi sono quelle inerenti la scheda di intervento SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole;

Visti

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli giuti «de minimis»:
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011, «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», e in particolare l'art. 11 bis, comma 2, che prevede che «La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale»;

Visti:

- la comunicazione del 11 luglio 2024 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G della delibera di Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole dell'Organismo pagatore regionale, dell'Autorità ambientale e dell'Autorità di Gestione Regionale (AGGR) del CSR relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, comunicati via mail rispettivamente in data 22 luglio 2024, 23 luglio 2024, 29 luglio 2024, agli atti della Struttura;

Visti

- la legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particolare il Titolo X «Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura»;
- il regolamento regionale n. 5 del 24 luglio 2020 «Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5





dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»;

Ritenuto di approvare, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP da parte della Commissione europea, le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRD03, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, altresì, di stabilire che i contributi saranno concessi:

- ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017), in particolare dell'art. 14, comma 4, ai sensi del quale la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Dato atto che il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, che informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di «impresa unica» come definita all'art. 2.2. lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), è pari a $\in 5.000.000,00$, e che la stessa può essere incrementata con eventuali risorse che si rendessero disponibili;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 11427 del 28 luglio 2023 con oggetto «Piano strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei responsabili degli interventi - Aggiornamento», con il quale è stato aggiornati l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui compare l'intervento SRD03 «investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizi alle imprese e multifunzionalità, attribuite con delibera di giunta regionale n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

- 1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRD03 «Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP 2023-2027, notificato dal MASAF in data 15 marzo 2024, da parte della Commissione europea;
- 2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), è pari a $\in 5.000.000,00$, e che la stessa può essere incrementata con eventuali risorse che si rendessero disponibili;
 - 3. di stabilire che i contributi saranno concessi:
 - ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
 - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e del decreto ministeriale

- n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017), in particolare dell'art. 14, comma 4, ai sensi del quale la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;
- 4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
- 5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi <u>www.bandi.regione.lombardia.it</u> e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia <u>www.psr.regione.lombardia.it</u>;
- 6. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente Elena Zini



Allegato A



8.3 Regime di aiuto

DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

8.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa







Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

- 57 -

Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Anno 2024

Sommario PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"Errore. Il segnalibro non è definito. FINALITÀ E OBIETTIVI TERRITORIO DI APPLICAZIONE 3 SOGGETTI BENEFICIARI 4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COSA VIENE FINANZIATO 5.1 Interventi ammissibili 5.2 Spese ammissibili per gli interventi 5.3 Spese per progettazione e direzione lavori 5.4 Spese di informazione e pubblicità 5.5 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie 5.6 Data di inizio degli interventi COSA NON VIENE FINANZIATO 6.1 Interventi e spese non ammissibili DOTAZIONE FINANZIARIA CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE 8.1 Tipologia di aiuto 8.2 Ammontare del contributo



- 10 CRITERI DI VALUTAZIONE
- 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 12.1 Quando presentare la domanda
 - 12.2 A chi presentare la domanda
 - 12.3 Come presentare la domanda
 - 12.4 Specifiche per la compilazione della domanda
 - 12.5 Documentazione da allegare alla domanda
 - 12.6 Sostituzione della domanda
 - 12.7 Ricevibilità della domanda
- 13 ISTRUTTORIA
 - 13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
 - 13.2 Richiesta di riesame
 - 13.3 Chiusura delle istruttorie
- 14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' GRADUATORIA
 - 14.1 Approvazione esiti istruttori
 - 14.2 Ammissione a finanziamento
 - 14.3 Periodo di validità delle graduatorie
- 15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI
 - 15.1 Scheda informativa
- 16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - 16.1 Conclusione dei lavori
- 17 PROROGHE
- 18 VARIANTI
- 19 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
 - 19.1 Erogazione dell'anticipo
 - 19.2 Erogazione del saldo
- 20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
- 21 CONTROLLI IN LOCO
- 22 FIDEIUSSIONI
- 23 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- 24 CONTROLLI "EX POST"
- 25 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA
 - 25.1 Decadenza del contributo
 - 25.2 Procedimento di decadenza
- 26 IMPEGNI



27 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

- 27.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto
- 27.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

- 59 -

- 28 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA
 - 28.1 Rettifica della domanda
 - 28.2 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto
 - 28.3 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento
- 29 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
 - 29.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario
 - 29.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario
 - 29.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo
- 30 RINUNCIA
- 31 REGIME DI AIUTO
- 32 MONITORAGGIO dEI RISULTATI
 - 32.1 Indicatori
 - 32.2 Customer Satisfaction
- 33 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
 - 33.1 Rimedi amministrativi
 - 33.2 Rimedi giurisdizionali
- 34 SANZIONI
- 35 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- 36 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA
- 37 ALLEGATI



PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile:

- 1. Agriturismo;
- 2. Agricoltura sociale;
- 3. Attività educative/didattiche;
- 5. Attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si attua su tutto il territorio regionale.

INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Al fine di garantire una significativa concentrazione delle risorse nelle aree C e D della zonizzazione prevista dall'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia, reperibile al sito https://psr.regione.lombardia.it/, verranno finanziate prioritariamente le domande che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

- La superficie agricola utilizzata (SAU) in Regione Lombardia dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori delle aree C e D;
- 2. L'investimento è realizzato nella sua interezza nelle aree C e D.

Qualora i due criteri sopra citati non fossero contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle aree A e B.

Le domande che rientrano nelle aree A e B saranno finanziate solo dopo avere assicurato il finanziamento delle domande ricadenti in area C e D.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- a) imprese agricole individuali;
- b) società agricole di persone, di capitali o cooperative.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 devono:

- 1. essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP, anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
- 2. essere in possesso del certificato di connessione tra l'attività agricola e quella agrituristica in corso di validità ed aggiornato relativamente al servizio ed al fabbricato oggetto di richiesta di finanziamento.

5 COSA VIENE FINANZIATO

5.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti dell'elenco sottostante commisurati e coerenti rispetto all'attività agrituristica prevista dal certificato di connessione di cui al paragrafo 4:



- 1. ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo¹ e interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 lettera b) del D.P.R n. 380/2001 di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico;
- realizzazione di volumi tecnici², ampliamento e adeguamento di servizi igienici, realizzazione di impianti tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici), anche attraverso l'introduzione di tecnologie performanti in termini di risparmio energetico da utilizzare esclusivamente per l'attività agrituristica;
- installazione di impianti a pannelli solari termici (collettore solare) per la produzione di acqua calda da impiegare esclusivamente nell'attività agrituristica;
- 4. investimenti per impianti di riscaldamento (caldaie a legna e cippato) ai sensi della d.g.r. n. 449/2018 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA)" e ss. mm. ii.;
- predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per l'agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan e aree picnic (pavimentazione ed impianti, barbecue se fisso);
- 6. realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, compreso il loro allestimento (es. cartelli, panchine, ecc.);
- acquisto di grandi elettrodomestici ai sensi del punto 1. dell'allegato II del D.Lgs. n. 49/2014, con classe di efficienza energetica C o superiore, provvisti di codice seriale, funzionali all'attività agrituristica prevista dal certificato di connessione;
- 8. allestimento di aree verdi e spazi esterni per la ristorazione e la prima colazione agrituristica, realizzati in conformità all'art. 2, comma 3, del r.r. n. 5/2020 con opere/impianti (es. illuminazione) ed interventi che non necessitino di titoli abilitativi edilizi:
- 9. investimenti per l'acquisto di attrezzature volte al risanamento degli ambienti funzionali all'attività agrituristica prevista dal certificato di connessione (es. sanificatori, impianti di purificazione dell'aria, lampade UV).

5.2 Spese ammissibili per gli interventi

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative agli interventi di cui al punto 5.1.

5.3 Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese per la progettazione e la direzione lavori comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti;
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza, compresi i costi di certificazione energetica.

Tali spese:

- 1. devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
- 2. possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ma comunque dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- 3. sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti (opere o impianti generici), al netto dell'IVA, riportato nella seguente tabella:

Opere:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00
Oltre 500.000,00	3,00

¹ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

² Volume tecnico: volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 175, del 21 gennaio 2015 Urbanistica.



Impianti:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	3,00
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00
Oltre 500.000,00	1,00

Le percentuali massime delle spese generali non sono calcolate a scaglioni di spesa.

- 4. devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
- di informazione e pubblicità;
- di acquisto macchine e attrezzature;
- per la costituzione di polizze fideiussorie.

5.4 Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. (UE) 2022/129, sono ammissibili fino ad un importo massimo di € 300,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportante nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link <u>Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e</u> Informazione (regione.lombardia.it).

5.5 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,70% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

5.6 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese per la redazione del progetto e per le indagini tecniche specialistiche a supporto del progetto, che devono comunque essere state sostenute dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di aiuto. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire (PdC), la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/. Come stabilito con decreto del Direttore Generale n. 9056/2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Comune territorialmente competente;
 - dal direttore dei lavori al Comune.
- 2) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa al permesso di costruire articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): 30 giorni dalla presentazione della SCIA stessa;
- 3) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. n. 380/2001 articoli 19, 19-bis l.n. 241/1990 articoli 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente.



Si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare", punto b), approvato con d.d.s. n. 6326/2021.

Per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.

Per la SCIA condizionata tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di contributo, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce.

Per non incorrere nella non finanziabilità di un intervento o dell'intera domanda, va posta particolare attenzione tra quanto indicato al presente paragrafo e al paragrafo 12.5, relativo alla documentazione da allegare alla domanda iniziale. Pertanto, si riportano nella tabella sottostante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le correlazioni temporali per ciascun titolo abilitativo tra data inizio lavori e data di presentazione della domanda:

titolo edilizio	Data inizio lavori	Data presentazione domanda di	Documento allegato alla
		aiuto	domanda di aiuto
Permesso di Costruire	Data di comunicazione all'ente	Antecedente alla comunicazione	Permesso di Costruire
	territoriale competente / GE.CA,	all'ente territoriale	
	successiva alla presentazione della	competente/GE.CA	
	domanda di aiuto		
SCIA alternativa al	30 giorni dopo la presentazione della	Entro 30 giorni dalla data di	SCIA alternativa al permesso di
permesso di costruire	SCIA alternativa al permesso di	presentazione della SCIA	costruire
	costruire all'ente territoriale	alternativa al permesso di	
	competente	costruire all'ente territoriale	
		competente	
SCIA	Data di presentazione della SCIA	Antecedente alla presentazione	Dichiarazione sostitutiva di atto
	all'ente territoriale competente, che	della SCIA	di notorietà
	deve avvenire entro 30 gg dalla		(da compilare in Sis.Co.)
	presentazione della domanda iniziale		

6 COSA NON VIENE FINANZIATO

6.1 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollazione) della domanda di contributo.

Sono escluse dal finanziamento le spese non collegate agli interventi previsti nel paragrafo 5.1 e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) nuova costruzione di fabbricati e casette mobili;
- b) acquisto di terreni e fabbricati;
- c) investimenti realizzabili con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- d) opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 lettera b) del D.P.R n. 380/2001;
- e) interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- f) investimenti per impianti di produzione di energia elettrica da FER (es. fotovoltaico, idroelettrico, eolico, ecc.);
- g) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale:
- h) oneri per la sicurezza del cantiere;
- i) oneri per l'accesso alla discarica;



- j) conversione di fabbricati agricoli o porzione di essi, finanziati con la misura 4.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022, in fabbricati ad uso agrituristico;
- k) costruzione di scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione e tutti gli interventi non direttamente connessi all'attività agrituristica;
- interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati e impianti utilizzati per l'attività agrituristica in combinazione con altre attività aziendali. Non sono ammissibili le opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es. tetto, caldaie, strade di accesso, recinzione e giardini ed altri impianti);
- m) interventi relativi ad attività non previste nel certificato di connessione tra l'attività agrituristica e l'attività agricola;
- n) IVA ed altre imposte e tasse.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 5.000.000,00 di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Nell'ambito di tale dotazione, è garantita una riserva pari al 15% per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende con più del 50% della SAU aziendale lombarda ricadente nelle seguenti aree interne:

Valchiavenna; Oltrepò Pavese; Alto Lago di Como e Valli del Lario; Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio; Valcamonica; Valtrompia; Valsabbia, Alto Garda, Oltrepò Mantovano, Piambello e Valli del Verbano; Valle Seriana e Val di Scalve; Valle Brembana e Valtellina di Morbegno; Lomellina; Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano; Lario Orientale – Valle S. Martino e Valle Imagna.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Intervento, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione Regionale, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 13.

In ogni caso, per entrambe le graduatorie di cui al paragrafo 10, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia: contributo in conto capitale.

8.2 Ammontare del contributo

Il contributo è erogato ai sensi del regime de minimis secondo quanto indicato ai paragrafi 8.3 e 31.

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente		
Tipo di azienda o di società richiedente	Altre aree o zone non svantaggiate	Zone svantaggiate di montagna	
Condotta da agricoltore che non ha beneficiato del sostegno dell'Intervento SRE01 del PSP 2023-2027 o ha beneficiato dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2022 ammessi a finanziamento con III e IV periodo del 4° bando.	40%	50%	
Condotta da giovane agricoltore che ha beneficiato del sostegno dell'Intervento SRE01 del PSP 2023-2027 o ha beneficiato dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2022 ammessi a finanziamento con III e IV periodo del 4° bando.	50%	60%	

Un'azienda agricola si considera ubicata in zona svantaggiata di montagna quando più del 50% della SAU ricade nei comuni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato 2 - "Zonizzazione" del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia.



8.3 Regime di aiuto

Conformemente al Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, il contributo complessivo di aiuti "de minimis" concesso a un'impresa unica non potrà essere superiore a € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

8.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La spesa minima ammissibile, per domanda di contributo, è pari a € 10.000 per le aziende localizzate in aree svantaggiate e pari a € 20.000 per le aziende localizzate in altre aree.

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto", ivi compresi quelli derivanti, ad esempio, da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento al presente Intervento, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile di Intervento entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 15, in caso di ammissione a finanziamento.

Con riferimento alla cumulabilità col credito d'imposta (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 commi dal 185 al 197 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi da 1051 a 1058), fatte salve eventuali pronunce o note più aggiornate, si applica quanto indicato dalla nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021 prot. n. X1.2021.0271003.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, una per i territori ricadenti nelle aree A e B, una per quelli ricadenti nelle aree C e D, redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri sotto riportati. L'attribuzione del punteggio avviene valutando i seguenti principi di selezione:

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
Tipologia di investimenti	40
Tipologia del beneficiario	25
Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento	15
Localizzazione geografica	15
Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati	5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Tipologia di	Tipologia di investimenti	
1	Investimenti su fabbricati aziendali identificati nel certificato di connessione e/o in spazi di pertinenza dello stesso fabbricato	30
1.1 non cumulabile con 1.2	Interventi su fabbricati esistenti da almeno 50 anni	20
1.2 non cumulabile con 1.1	Interventi su fabbricati esistenti da almeno 10 anni	15
1.3 non cumulabile con 1.4	Interventi per il recupero di fabbricati da utilizzare ai fini agrituristici che contemplino più del 70% della spesa ammissibile in opere edili	10



	CRITERI DI SELEZIONE	PUNTI
1.4 non cumulabile con 1.3	Interventi che non richiedano titoli abilitativi edilizi finalizzati alla nuova organizzazione degli spazi aziendali (art. 2, comma 3 del r.r. n. 5/2020)	5
2	Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale	10
2.1	Interventi per impianti volti al risparmio idrico e/o all'uso sostenibile dell'acqua (adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche) o per impianti di fitodepurazione delle acque nere provenienti dall'agriturismo	5
2.2	Adozione di soluzioni progettuali bioarchitettoniche e bioclimatiche in grado di contribuire al comportamento climatico del sistema edilizio (es. tetti verdi, tetti in ghiaia, pareti verdi,) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti	3
2.3	Investimenti per la sanificazione, senza impiego di prodotti chimici, degli ambienti, delle stoviglie e della biancheria impiegati nell'attività agrituristica	2

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Tipologia del beneficiario		25
3	Finanziamenti percepiti dal richiedente in ambito agrituristico	15
3.1 Non cumulabile con 3.2	Richiedente che non abbia percepito finanziamenti nell'ambito della misura 311 A nella programmazione PSR 2007/2013 e dell'operazione 6.4.01 nella programmazione PSR 2014/2022	15
3.2 Non cumulabile con 3.1	Richiedente che non abbia percepito finanziamenti nell'ambito dell'operazione 6.4.01 nella programmazione PSR 2014/2022	10
4	Caratteristiche del richiedente	10
4.1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Intervento SRE01 del PSP 2023/2027 o ha beneficiato dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014/2022 ammesso a finanziamento con III e IV periodo del 4° bando	5
4.2	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (computate le persone non le quote societarie)	5

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Tipologia	Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento	
5	Interventi per l'avvio ex novo dell'attività agrituristica (per le aziende che non svolgono attività agrituristiche al momento della presentazione domanda)	15
5.1	Interventi finalizzati all'attivazione della fattoria sociale erogativa, ai sensi della l.r. n. 35/2017	15
5.2	Interventi finalizzati all'attivazione della fattoria didattica, ai sensi della l.r. n. 31/2008	15
5.3	Interventi finalizzati all'attivazione delle attività ricreativo – culturali legati alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche di cui all'art. 2, comma 12, lettere a), b), c) del r.r. 5/2020	10
5.4	Interventi finalizzati all'attivazione di servizi agrituristici diversi da 5.1, 5.2 e 5.3	5
6	Investimenti per lo sviluppo di servizi agrituristici già in essere o per l'attivazione di servizi aggiuntivi	10
6.1	Interventi finalizzati all'attivazione o sviluppo della fattoria sociale erogativa, ai sensi della l.r. n. 35/2017	10



CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
6.2	Interventi finalizzati all'attivazione o sviluppo della fattoria didattica, ai sensi della l.r. n. 31/2008	10
6.3	Interventi finalizzati all'attivazione o sviluppo di servizi ricreativo – culturali legati alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche di cui all'art. 2, comma 12, lettere a), b), c) del r.r. 5/2020	7
6.4	Interventi finalizzati all'attivazione o allo sviluppo di servizi agrituristici diversi da 6.1, 6.2 e 6.3	3

Gli elementi di valutazione 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 non sono tra loro cumulabili. Pertanto, nel caso in cui la domanda si riferisca a più attività agrituristiche, verrà assegnato il punteggio più vantaggioso.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Localizzazione geografica		15
7	Localizzazione intervento agrituristico	12
7.1 Non cumulabile con 7.2	Intervento realizzato in aree svantaggiate di montagna	12
7.2 Non cumulabile con 7.1	Intervento realizzato in aree protette (parchi naturali o riserva naturali, parchi regionali e nazionali) e aree Natura 2000	10
8	Caratteristiche territoriali dell'azienda agricola	3
8.1 Non cumulabile con 8.2	Azienda agricola con almeno 2 ettari di SAU (aree C e D) in Regione Lombardia	3
8.2 Non cumulabile con 8.1	Azienda agricola con almeno 15 ettari di SAU (altre aree) in Regione Lombardia	3

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati		5
9	9 Regimi di qualità agricoli e/o turistici	
9.1	Azienda biologica certificata ai sensi del Reg. UE 848/2018 e ss.mm.ii. e/o in possesso certificazioni SQNPI/SQNBA	3
9.2	Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (ISO14001, EMAS) e/o di marchio Ecolabel turistico	2

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 15 punti.

A parità di punteggio nella graduatoria, è data precedenza all'impresa/società con il titolare/socio amministratore/rappresentante legale più giovane.



11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR della Regione Lombardia 2023-2027, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 5 della I. n. 241/1990.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda.

12.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal 13 novembre 2024 al 31 marzo 2025, entro e non oltre le ore 16:00:00.

12.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l'Amministrazione competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione del progetto dell'intervento.

Nel caso in cui l'area ove si attua l'intervento si estenda sul territorio di più Amministrazioni competenti, la domanda è di competenza dell'Amministrazione sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione che riceve la domanda informa le altre Amministrazioni interessate.

12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00.00 del termine stabilito al paragrafo 12.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.



Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 21 bis. D.P.R. n. 642/72.

12.4 Specifiche per la compilazione della domanda

Per gli interventi richiesti a finanziamento per i quali è richiesta la presentazione di n. 3 preventivi è necessario inserire il codice fiscale/partita lva, ragione sociale dei fornitori e importo all'interno dell'apposita sezione prevista nel sistema informatico Sis.Co..

12.5 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo .PDF, JPEG, .ZIP, .P7M, la seguente documentazione:

- A) Relazione tecnica (Progetto di investimento) (allegato 1) che illustri:
 - gli investimenti richiesti e la loro correlazione con le attività previste nel certificato di connessione di cui al paragrafo
 4, punto2);
 - gli elementi qualitativi richiesti in relazione ai criteri di valutazione indicati nel precedente paragrafo 10 corredati, se necessario, dai documenti occorrenti alla verifica (ad esempio, relazione tecnica del progettista relativa all'impianto solare termico, comprensivo di layout, che certifichi che l'acqua calda prodotta è commisurata all'attività agrituristica prevista nel certificato di connessione, nel rispetto del paragrafo 5.1, numero 3);
- B) Progetto delle opere edili, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti;
- C) Computo metrico analitico estimativo delle opere edili, redatto e firmato a cura del tecnico progettista, di cui alla precedente lettera b). Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare i codici e i prezzi unitari del prezzario regionale delle Opere Pubbliche valido al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%. In assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario regionale possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari dei prezzari delle Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%. In ultimo è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano, anch'essi abbattuti della medesima percentuale. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla data di presentazione della domanda.
 - Nel caso di "lavori e opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera f), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- D) Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.
 - Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, art. 22, D.P.R. n. 380/2001 art. 19 e 19-bis I. n. 241/1990 art 5 e 6, D.P.R. n. 160/2010) o SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23, D.P.R. n. 380/2001 art 7, D.P.R. n. 160/2010), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 2) per dichiarare che l'intervento richiesto sarà realizzabile mediante SCIA, indicandone il riferimento normativo e l'Amministrazione competente.

Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve presentare la SCIA al Comune competente per territorio. Entro il medesimo termine, copia protocollata del documento comprensivo di tutti gli allegati, dovrà essere inoltrata a Regione Lombardia, all'Amministrazione competente a cui è stata indirizzata la domanda di finanziamento.

Tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere disponibili prima della presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

- Gli interventi eseguiti in attività edilizia libera, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 ss.m.ii., sono
 eseguiti senza alcun titolo abilitativo "... fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel
 rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.".
- Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.m.ii., sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'Amministrazione competente.

Resta fermo che l'inizio lavori, a prescindere dal titolo abilitativo edilizio in possesso, debba essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo.

Il titolo abilitativo dovrà avere data successiva a quella del rilascio del certificato di connessione di cui al paragrafo 4.

- E) preventivi di spesa necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura in relazione alla dimensione dell'intervento proposto. I preventivi di spesa devono essere presentati per:
 - acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari
 delle CCIAA di cui alla precedente lettera C). In tal caso devono essere presentarti tre preventivi di spesa, unitamente
 a una nota contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo. La scelta non
 deve essere giustificata se viene considerato il preventivo con il prezzo più basso;
 - acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per
 i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori. In tal caso si potrà presentato un preventivo,
 unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla precedente lettera B), che attesti l'impossibilità di individuare
 altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica
 giustificativa.

I preventivi di spesa devono:

- essere indirizzati al richiedente;
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti.

I preventivi, inoltre, devono essere:

- 1. proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità;
- 3. formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- 4. in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui la data di scadenza sia precedente alla data di presentazione della domanda, il preventivo deve avere una data di emissione successiva alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione delle presenti diposizioni attuative.
- F) Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'art. 16 della l. n. 203/1982 "Norme sui contratti agrari". In alternativa, copia della richiesta di autorizzazione inviata al proprietario: in questo caso l'autorizzazione del proprietario deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, pena la non ammissibilità degli investimenti.
- G) Pareri obbligatori e/o autorizzazioni in rapporto alla tipologia di interventi e alla localizzazione degli stessi.

inoltre, il richiedente dovrà compilare in Sis.Co.:

la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto per gli interventi oggetto di contributo ai sensi
del presente intervento il finanziamento con altre "fonti di aiuto" diverse dal PSP 2023-2027, indicando quali siano e
dichiarando di volersene avvalere o meno;



- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa richiedente ai sensi del Reg. (UE)
 2831/2023 art. 2, par. 2, lett. c) e d), relativa al perimetro di "impresa unica" da compilare in Sis.Co.;
- la dichiarazione sostitutiva con cui, ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) 128/2022, vengono fornite le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo.

12.6 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3. Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda. Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.7 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'istruttoria sarà chiusa come negativa in SISCO.

Il Responsabile di Intervento comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza all'Amministrazione competente, la non ricevibilità della domanda.

13 ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il responsabile di Intervento si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e della Provincia di Sondrio, di seguito denominate "Amministrazione competente".

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di Intervento può istituire, con apposito atto, un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile, e dai Dirigenti delle Strutture AFCP, della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e dal Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio o dai funzionari incaricati dell'istruttoria.

I Dirigenti delle Amministrazioni competenti individuano i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e dell'esposizione dei relativi risultati al Gruppo Tecnico e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Intervento.

Il Responsabile di Intervento, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico appositamente istituito, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

Le Amministrazioni competenti, dopo la verifica di ricevibilità delle domande effettuata dal Responsabile di Intervento, verificano il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e la completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.5.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 e l'assenza dei documenti di cui al paragrafo 12.5, se pertinenti, ad esclusione del punto F), determina l'esito negativo dell'istruttoria della domanda.

Le Amministrazioni competenti comunicano tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti beneficiari, che, entro **10 giorni** dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della I. n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di esito negativo della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile di Intervento.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

- 1. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;
- 3. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10;
- 4. la determinazione della spesa ammessa;
- 5. la determinazione della percentuale di contributo in riferimento alla "localizzazione della totalità degli interventi oggetto di contributo (opere e dotazioni)", così come specificato al paragrafo 8.2.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, l'Amministrazione competente chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Amministrazione competente che riceve la documentazione integrativa carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria della domanda può comprendere una visita in situ presso l'azienda del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nella relazione tecnica, di cui alla lettera A) del paragrafo 12.5 delle presenti disposizioni attuative.

Nel caso in cui l'Amministrazione competente ritenga non necessario effettuare la visita in situ deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati dai Dirigenti delle Amministrazioni competenti redigono un verbale di istruttoria sottoscritto dagli stessi e firmato dai Dirigenti.

13.2 Richiesta di riesame

L'Amministrazione competente comunica gli esiti delle istruttorie al Responsabile di Intervento e trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, **entro 10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della l. n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate, coinvolgendo, se istituito il Gruppo Tecnico, e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente.

Conclusa la fase di riesame, l'Amministrazione competente trasmette gli esiti istruttori al Responsabile di Intervento.

13.3 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno 31 ottobre 2025, salvo proroghe che si rendessero necessarie.

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' GRADUATORIA

14.1 Approvazione esiti istruttori

Il Responsabile di Intervento predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:



- 1) domande non ricevibili;
- 2) domande con esito istruttorio negativo;
- 3) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammissibile, del contributo concedibile e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- 4) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa, del contributo concesso, del punteggio assegnato e del CUP e del COR;
- 5) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Prima dell'approvazione del decreto di ammissione a finanziamento, il Responsabile dell'Intervento provvederà ad eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto ai sensi della I. n. 234/2012 e del D.M. n. 115/2017, nonché a registrare gli aiuti sul Registro Nazionale Aiuti.

14.2 Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della I. n. 144/1999 e ss.mm.ii., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di aiuto dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 33.

14.3 Periodo di validità delle graduatorie

Non è previsto alcun periodo di validità della graduatoria oltre la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento, di cui al precedente paragrafo 14.2.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Intervento, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- $\bullet \ pubblicato \ sul \ sito \ internet \ della \ Regione \ Lombardia \ dedicato \ al \ PSP \ 2023-2027 \ \underline{www.psr.regione.lombardia.it} \ ;$
- pubblicato sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it;
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

• informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

Responsabile di Intervento:

Elena Zini

elena_zini@regione.lombardia.it

Tel. 02.6765.6704

PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;

Referente tecnico:

Marina Ragni

marina_ragni@regione.lombardia.it

Tel. 02.6765.2761

• assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:

Numero Verde 800 131 151;

sisco.supporto@regione.lombardia.it



15.1 Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. n.1/2012, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

Тітого	PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC 2023 - 2027 INTERVENTO SRD03
	INILAVENIO SADOS
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato alla valorizzazione dell'attività agrituristica; in particolare attraverso
	ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare
	ad uso agrituristico.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprese agricole individuali e società agricole di persone, capitali o cooperative
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'Intervento è pari a 5.000.000,00 €.
CARATTERISTICHE	Sostegno alla multifunzionalità e alla diversificazione dell'attività agricola.
DELL' A GEVOLAZIONE	Contributo massimo 300.000,00 €
	Contributo a fondo perduto in conto capitale per ristrutturazione, restauro o risanamento
	conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico nella percentuale:
	- del 40% per impresa in zona non svantaggiata
	- del 50% per impresa condotta da giovane agricoltore
	- del 50% per impresa in zona svantaggiata
	- del 60% per impresa condotta da giovane agricoltore in zona svantaggiata
REGIME DI AIUTO DI STATO	Conformemente al Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, il contributo complessivo degli
	aiuti "de minimis" concesso a un'impresa unica non potrà essere superiore a € 300.000,00 nell'arco
	di tre anni.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nelle
	disposizioni attuative al paragrafo 10.
	L'istruttoria delle domande è di competenza del Responsabile di Intervento, che può avvalersi del
	Gruppo Tecnico di cui al paragrafo 13 delle disposizioni attuative, sulla base delle attività svolte a
	livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.
	Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, redatte
	sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati al paragrafo 10.1, nel rispetto di
	quanto previsto nel paragrafo 4 delle presenti disposizioni attuative.
Data Apertura	13 novembre 2024
Data Chiusura	Entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno 31 marzo 2025
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare una sola domanda esclusivamente per via telematica tramite la
	compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze
	della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale
	informatizzato.
	Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.5 delle
	presenti disposizioni attuative
Contatti	Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative:
	- Responsabile di Operazione
	Elena Zini
	Elena_Zini@regione.lombardia.it
	Tel. 02.6765.6704
	- Referente tecnico



	Marina Ragni
	Marina_Ragni@regione.lombardia.it
	Tel. 02.67652761
	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione
	della domanda
-	Numero Verde 800 131 151
-	sisco.supporto@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 14.2.

16.1 Conclusione dei lavori

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi all'oggetto progettuale.

Sono causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine, fatte salve le possibilità di proroga indicate al paragrafo 17, o la mancanza, laddove necessario, della conformità edilizia.

Le date di fine lavori cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di interventi che necessitano di titolo abilitativo: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata dal Comune;
- per la realizzazione di interventi che non necessitano di titolo abilitativo: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

17 PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento **non** sono concedibili proroghe, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 27.

In tal caso, il beneficiario, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve richiedere al Responsabile di Intervento il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali, che sono autorizzate o non autorizzate dallo stesso, in applicazione del successivo paragrafo 27.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione relativa alla proroga richiesta;
- 3) documentazione comprovante la causa di forza maggiore occorsa.

18 VARIANTI

Per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento **non** sono concedibili varianti, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 27.

A condizione che siano comunque conformi alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo presentato con la domanda iniziale, non sono considerate varianti:

- a) le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- b) i cambi di fornitore;
- c) le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino l'emissione di un nuovo titolo abilitativo agli interventi edilizi.

Ai fini del presente intervento, non sono in ogni caso da considerare nuovi titoli abilitativi quelli che:

- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell'edificio;
- non configurano una variazione essenziale a quanto previsto;

Queste ultime modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale, non alterino le finalità del progetto originario e siano verificate attraverso il confronto con un computo metrico oppure con tre preventivi di spesa con le stesse modalità di cui al punto 12.5.



PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate sul sito internet di OPR e al seguente link https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale.

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

19 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- anticipo;
- saldo.

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).

Per il presente intervento, gli OODD competenti per territorio sono le strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio. La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell'intervento. Gli OODD controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.

Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si faccia riferimento al Paragrafo relativo alla decadenza.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1º luglio 2015, la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del d.l. n. 152/2021, (coordinato con la legge di conversione n. 233/2001) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti.

19.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 22 (fideiussioni),

Inoltre, il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa all'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022 ("Informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari").

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

19.2 Erogazione del saldo

Entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 16.1 delle presenti disposizioni attuative con l'aggiunta di eventuali periodi di proroghe concessi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il soggetto beneficiario deve chiedere all'OPR la liquidazione del saldo spettante.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso e la restituzione dell'eventuale anticipo già percepito, maggiorata degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta
 fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle
 domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente link
 https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale.
 - a. Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF.
 - b. Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento devono poter essere ricondotte all'intervento a cui si riferiscono (ad esempio "PSP 2023-2027 Intervento SRD03, anno campagna 2024").
 - c. Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 Intervento SRD03". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.
- 2. documenti relativi ai pagamenti eseguiti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);
- 3. computo metrico dello stato finale dei lavori, in linea con quanto approvato in ammissibilità, a firma del direttore dei lavori e riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere. Per la redazione del computo si deve fare riferimento al prezzario utilizzato in domanda iniziale, come approvato in istruttoria T.A., con i prezzi unitari abbattuti del 10%.
- copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;



- certificato di agibilità rilasciato dal comune; in caso di SCIA copia della richiesta presentata in comune dopo la realizzazione degli interventi previsti;
- segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'attività agrituristica ai sensi dell'art. 153 della I.r. n. 31/2008 "Testo
 unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" presentata al Comune in cui si trova
 l'immobile destinato all'attività agrituristica, che includa tutti i servizi agrituristici cui fanno riferimento gli investimenti
 oggetto di finanziamento;
- 7. per l'attività sociale e didattica è necessario un documento che attesti l'iscrizione rispettivamente al registro regionale delle fattorie sociali di cui alla l.r. n. 35/2017 e a quello delle fattorie didattiche di cui alla l.r. n. 31/2008;
- 8. relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- 9. dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico il 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;
- 10. polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 22, lettera b);
- 11. documentazione attestante l'inizio e la fine dei lavori come indicato ai precedenti paragrafi "Data di inizio degli interventi" e "Realizzazione degli interventi conclusione dei lavori".

Il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- relativa all'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022 ("Informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari").

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Nelle domande di pagamento deve essere rendiconta la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera del 25% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, a quest'ultimo si applica la riduzione pari alla differenza tra contributo richiesto e ammissibile. La riduzione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo con lo scopo di verificare che:

- a) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute;
- b) gli investimenti siano stati realizzati, siano conformi al progetto ammesso a finanziamento e sia aggiornato il Fascicolo Aziendale:
- c) gli investimenti siano stati iniziati e le spese sostenute dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 5.6;
- d) la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatti salvi casi particolari come economie e sconti;
- e) il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento;
- f) i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;



- g) gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno;
- h) siano stati rispettati gli impegni di cui al paragrafo 26 che è possibile accertare al momento dell'istruttoria del saldo.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.2 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

21 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OODD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR. I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono quanto previsto dal paragrafo 4, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 26;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii., disponibile sul sito internet di OPR, è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento sul BURL con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR oppure, in alternativa, con rinnovo automatico di 18 mesi e con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione, oltre che nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario. L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione richiesta o quanto stabilito da OPR al precedente punto b).

23 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'OD trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande finanziate, a seguito dell'approvazione del decreto di cui al paragrafo 15.

L'ATS provvede ad effettuare il controllo, se del caso, a campione sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme di settore (prodotti fitosanitari D.P.R. n. 290/01, D.Lgs.150/201, e D.M. 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021 - n. XI-5836 - Linee guida attuazione in Lombardia Piano di azione nazionale uso sostenibile prodotti fitosanitari "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D. Lgs. 17/2010) e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le linee guida e documenti tecnici Inail per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali e delle macchine agricole).



Se previsti interventi di ristrutturazione, il beneficiario si impegna a adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009.

Il beneficiario si impegna, altresì, a garantire il rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori) e successive modifiche e integrazioni.

In occasione della richiesta di pagamento del saldo, l'OD verifica se i richiedenti siano già stati oggetto di controllo da parte di ATS e invia a quest'ultima l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non sono stati oggetto di controllo.

L'ATS trasmette all'OD l'esito dei sopralluoghi effettuati, se del caso a campione sulla base dei criteri di priorità, e/o l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non saranno controllati.

24 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato, di cui al successivo paragrafo 26.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

25 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

25.1 Decadenza del contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 26;
- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate^{3,4};
- 3) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

25.2 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 26, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del Responsabile di Intervento ed avviato dalle Amministrazioni competenti, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR, che si avvale dei propri OODD.

³ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁴ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito



L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della l. n. 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Intervento o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità, ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo o saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg. Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co. dal Responsabile di Intervento o da OPR.

26 IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo:
- b) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui alla successiva lettera c);
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati per l'esercizio dell'attività agrituristica oggetto del finanziamento. Nel caso di:
 - 1. opere edili e impianti fissi, per 10 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo;
 - 2. macchine e attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo.
- d) raggiungere gli obiettivi collegati ai punteggi previsti dal progetto di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda.
- e) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento, con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con le attività previste nel certificato di connessione;
- f) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70%, di cui al paragrafo 20, lettera d);
- g) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16;
- h) rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionale e regionale vigenti in materia agrituristica, relativamente allo svolgimento dei servizi agrituristici e all'iscrizione nei relativi elenchi regionali, laddove previsti (fattorie didattiche e sociali). I servizi agrituristici oggetto di finanziamento e l'iscrizione ai relativi elenchi regionali dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di vincolo degli investimenti;
- i) non percepire altri finanziamenti pubblici, come stabilito al paragrafo 9;
- j) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 19.2;
- k) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.2, nei termini stabiliti, anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS (Agenzia Tutela Salute) a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 23;
- m) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al reg UE 2022/129 e con quanto indicato dal d.d.u.o. n. 5456/2024 reperibile al seguente link: https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3;

n) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 19.2. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere, dalla a) alla j) comporta la decadenza totale dai benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera k) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera I) alla lettera n) comporta la decadenza parziale dei benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto degli impegni è riportata nell'<u>Allegato 3</u> delle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.



PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

27 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali, di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2. ritardo nella realizzazione degli interventi;
- 3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- 4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- proroghe

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Intervento nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

27.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il Responsabile di Intervento verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro 15 giorni dalla richiesta il beneficiario alla presentazione della domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021, con le modalità previste dal paragrafo 12.2 al 12.5.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. Il Responsabile di Intervento, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

27.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Intervento e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati



28 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

28.1 Rettifica della domanda

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione Regionale o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione Regionale o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di premio al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

28.2 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di chiusura delle istruttorie di cui al paragrafo 13.2, al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al Responsabile di Intervento, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo

La domanda di rettifica corregge e sostituisce la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda inizialmente presentata.

28.3 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'OD, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

29 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

29.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (condizione da rispettare solo in caso di cambio del soggetto beneficiario).

29.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro **90 giorni** continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente.

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, il Responsabile di Intervento, verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza/non autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario e ne comunica l'esito al subentrante, al cedente, all'Amministrazione competente e all'OPR. Il subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi da 12.2, 12.3 e 12.4 e allegare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa aggiornata, se dovuto.

L'Amministrazione competente, entro **60 giorni**, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente/beneficiario cedente, al richiedente/beneficiario subentrante e al responsabile di Intervento.

Nel caso del cambio del soggetto beneficiario l'esito della valutazione può comportare:

- a non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Intervento, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

29.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario subentrante, al beneficiario cedente, all'Amministrazione competente e all'OPR.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il beneficiario subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto.

Qualora non sia autorizzato il subentro, OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario a titolo di anticipo e saldo, aumentate degli interessi legali maturati.



30 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento e a OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR, all'OD e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 27.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

31 REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento sono concessi sulla base del regolamento "de minimis" (Reg. (UE) 2831/2023 del 13 dicembre 2023). Ai sensi dell'art. 3, del Reg. (UE) 2023/2831, il contributo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non potrà comunque essere superiore a 300.000 € nell'arco di tre anni per impresa unica.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa beneficiaria si ottiene sommando tutti gli aiuti concessi a quella impresa ed alle altre imprese che, ai sensi dell'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 2831/2023, rientrano nel perimetro dell'impresa unica, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis".

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.M. n. 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175/2017), la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario.

32 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

32.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

O.24. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole

R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC

32.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. n. 1/2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

33.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

33.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione. Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

34 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della l. n. 898/1986, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

35 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando di cui all'allegato 4.

36 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo	13 novembre 2024
Sis.Co.	
Termine per la presentazione domanda di aiuto	31 marzo 2025 entro le ore 16:00:00
Chiusura dell'istruttoria:	31 ottobre 2025
Termine per invio alla Direzione dei verbali di istruttoria	
delle domande; entro tale data devono essere concluse	
le istruttorie, compresi i riesami	
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse	20 novembre 2025
a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	
Conclusione progetto	24 mesi dalla pubblicazione sul BURL del decreto di
	ammissione a finanziamento



37	ALLEGATI
<i>J</i> ,	ALLEGAII

ALLEGATO 1 – RELAZIONE TECNICA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PROPOSTI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

- 1. L'AZIENDA AGRICOLA E L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA
 - l'attività agricola e il legame con i servizi agrituristici oggetto della domanda di aiuto;
 - descrizione del servizio agrituristico oggetto della domanda di aiuto approfondendo, in particolare, il territorio in cui si sviluppa l'attività, il mercato e il target di riferimento.
- 2. DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL CERTIFICATO DI CONNESSIONE.
- 3. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI RICHIESTI IN RIFERIMENTO AI CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATI NEL PRECEDENTE PARAGRAFO 10.
- 4. PREVISIONE DI SPESA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO	IMPORTO SPESA NETTO DELL'IVA (I INTERVENTI AL
	Anno 1	Anno 2	Totale
Costo complessivo			

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento.

5. DESCRIZIONE DELLE DIVERSE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA

DESCRIZIONE DEGLI	IMPORTO S	PESA PREVISTA D	EGLI INTERVENT	I AL NETTO DE	LL′IVA (€)
INTERVENTI DA REALIZZARE	Finanziamento comunitario	Risorse proprie	Ricorso al credito	Altro	Totale

Luogo,	
	Firma del dichiarante
data,	

data, _____

ALLEGATO 2 – MODULO DI	AUTO	CERTIFICAZIO	ONE – titolo	o edilizio)			
Oggetto: Regolamento (UE) n.					AC 2023-2027	ne Lombardia	"Investimenti nelle
		DICHIARAZI	ONE SOSTI	TUTIVA	DI A	ATTO DI NOTO	PRIETA'	
		(art. 4	7 del D.P.R	. 28 dice	mbı	re 2000 n. 445)		
II/la sottoscritto/a			nato	/a a			-	
Provincia	il	_/_/	residen	te n	el	Comune	di	Provincia
		via						
Codice fiscale			in qua	alità d	ik	titolare/legale	rappresentante	dell'impresa/società
								Codice
fiscale		con riferi	mento alla	domar	nda	di contributo	n	, essendo a
conoscenza di quanto stabili	to dall	e disposizioni	attuative in	n oggett	Ю,			
consapevole delle sanzioni 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dichiarazione non veritiera,	della i	decadenza da	i benefici d	onsegue				
				DICHIAF	RA			
che l'intervento edilizio ogge Segnalazione Certific n. 160/2010); Segnalazione Certific	ata Ini	zio Attività (SC	CIA, art. 22,	D.P.R. n.	380/	/2001, - articoli		
n. 160/2010);	ata 1111	ZIO Attivita aii	erriativa ai	permes	so u	r costraire (SCI	A, art. 23, D.F.R. II. 3	100/2001 – art. 7, D.F.N.
Presentata al Comune di								
Inoltre, si impegna ad ottem	perare	a quando pre	evisto dal p	aragrafo	12.	5, lettera D) de	lle presenti disposiz	ioni.
Luogo,								
						Firma del o	dichiarante	



ALLEGATO 3 – MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP) Regolamento (UE) 2021/2115

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia Intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" Modalità di riduzioni ed esclusioni dal contributo per violazioni di impegni ed altri obblighi

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027", dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali, il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

- a) delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;
- c) dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;
- d) dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata. Pertanto, il presente documento:
- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024, con riferimento all'Intervento SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole;
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO: strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO: vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal contributo.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE: importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA: qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO: riduzione percentuale del contributo calcolata in base a *Gravità-Entità-Durata* e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA: rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO: impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA: parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024). RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AIUTO: riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

AZIONE CORRETTIVA - intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata.

SANZIONE: riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO: inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA: recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo, di pagamento di rate, o di pagamento annuale.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo (ammissibilità, pagamento I rata, pagamento II rata, controlli in loco ed ex post).

Le condizioni previste dalle disposizioni attuative per presentare la domanda devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario del contributo, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dalle disposizioni attuative e gli altri obblighi di Intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.



Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (articolo 1, D.M. n. 93348/2024):

a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

- 93 -

- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna violazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dalle disposizioni attuative, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. n. 93348/2024 – "Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)".

METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo, gli impegni di Intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni". Il montante è l'importo complessivo del contributo interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli
 obiettivi perseguiti dall'impegno;
- Entità parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- Durata parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1;

Livello di infrazione Medio = 3;

Livello di infrazione Alto = 5.

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Per l'intervento SRD03 gli impegni non sono stati raggruppati in "gruppi di impegni" per il calcolo delle riduzioni.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.

Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3). Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella, al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

3 (compreso) e inferiore a 4	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
Inferiore a 3	3
Tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5
Uguale o superiore a 4	7

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo "Inferiore a 3") dell'importo totale dell'Intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'Intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'Intervento.

Ripetizione delle inadempienze, inadempienze gravi, prove false.

In caso di ripetizione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità, entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Un'inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il contributo è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento o Azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave (articolo 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

IMPEGNI PREVISTI PER L'INTERVENTO SRD03

Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRD03 indicano, al paragrafo 26, gli impegni per i quali, in caso di mancato rispetto, è prevista la decadenza parziale o totale del contributo.

In tabella 1 sono riportati gli impegni che determinano la decadenza parziale per l'Intervento SRD03.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.





Tabella 1						
IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO LA DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1)	Bassa (1)	Bassa (1)		
		Media (3)	Media (3)	Media (3)		
		Alta (5)	Alta (5)	Alta (5)		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica (*)	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Posizionare l'apposita cartellonistica entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza.	Intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando. N.B La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (**)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. – Decadenza totale d contributo in caso of mancata presentazior della domanda pagamento entro il 90 giorno dalla data ultima of fine Piano aziendale
3	Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro	(5)	(3)	(5)		Intervento

^(*) Secondo quanto indicato dal Decreto n. 5456 del 5 aprile 2024 dell'AdGR "Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità" pubblicato all'indirizzo: Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione (regione.lombardia.it)

^(**) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato, la decadenza parziale o totale della domanda di contributo.



ALLEGATO 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)

Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.
	REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;	
	2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del	
	Piano Strategico Nazionale della PAC 2023- 2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	



3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici

quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 2023-2027;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 2023-2027;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.



6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpt@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023